

Pagamento/compensazione ore supplementari/lavoro straordinario secondo CCL 2026-2029

Tipo di ora	Supplementi	Tipo di compensazione		
		Pagamento	Compensazione (congedo)	Autorizzazione/Condizioni

<b>Da 40 a 50 ore settimanali nel corso dell'anno – escluso lavoro di recupero (art. 26 CCL)</b>				
<b>ore supplementari</b> rispetto al conteggio annuale delle ore supplementari art. 20.2-21.3 CCL	<b>no</b>	<b>no</b>	Ore compensate da tempo libero di pari durata nell'ambito del conteggio annuale delle ore supplementari	

<b>Oltre 50 ore settimanali nel corso dell'anno – con riserva delle disposizione degli articoli 12 e 13 LL; 25 OLL 1</b>				
<b>Lavoro straordinario</b> art. 22 CCL  possibile solo LU-SA 6:00-23:00 art. 12-13 LL; art. 25 OLL 1	<b>sì</b> Tutte le ore intere alla fine del mese successivo con supplemento del 25%	Inoltre, alla fine del mese successivo deve essere corrisposto un supplemento del 25% per ogni ora di straordinario.	Vedi condizione (cfr. a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo scritto individuale è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento di tempo.  Le date dei giorni di compensazione sono stabilite di comune accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

<b>Ore supplementari rispetto al relativo conteggio annuale – data di riferimento 31 dicembre</b>				
Meno di 100 ore supplementari all'anno	<b>no</b>	Il saldo del conteggio annuale delle ore supplementari al 31 dicembre deve essere compensato entro il termine dell'anno successivo, di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con tempo libero o pagamento, entrambi senza supplemento.		Se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione o sul pagamento, il datore di lavoro e il lavoratore decidono ciascuno in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento o combinazione di entrambi). La compensazione delle ore supplementari va registrata per iscritto.

Ore supplementari rispetto al relativo conteggio annuale – data di riferimento 31 dicembre				
Oltre 100 ore supplementari all'anno	sì pagare l'eccedenza nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%	L'eccedenza va pagata nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%	Vedi condizione (cfr. a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo scritto individuale è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento di tempo. Le date dei giorni di compensazione sono stabilite di comune accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

1.1 Per lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, vengono versate le seguenti indennità (art. 25.1 CCL)

Orario	Domenica / Giorni festivi	Lunedì - Venerdì	Sabato
00:00-06:00	100%	50%	50%
06:00-13:00	100%	0%	0%
13:00-23:00	100%	0%	25%
23:00-24:00	100%	50%	50%

1.2 **Nessuna doppia compensazione** – Qualora vengano pagati supplementi per lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, non sono dovuti ulteriori supplementi salariali del 25% per un eventuale lavoro straordinario (art. 22.3 CCL).

2 Il lavoro di recupero viene utilizzato come compensazione del tempo di lavoro dei ponti e dei giorni liberi supplementari. Il lavoro di recupero, comprensivo delle giornate da compensare, viene definito per iscritto dal datore di lavoro all'inizio di ogni anno. Non è considerato lavoro straordinario e/o lavoro supplementare. Serve a compensare sia i giorni festivi eccedenti rispetto ai nove giorni festivi pagati, sia eventuali ponti (art. 26 CCL).